



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°991
Del 10/12/2015

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 274 DEL 10/12/2015

**OGGETTO: CONTROVERSA SOCIETÀ MONTIMARE SPA c/COMUNE DI TREPUIZZI -
INCARICO LEGALE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 16 del 26/03/2015, di attribuzione funzioni di Vicesegretario del Comune di Trepuzzi;
- Vista la delibera C.C. n. 33 del 13/08/2015 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

Premesso che con ricorso al TAR per la Puglia la società Montimare Spa con sede a Lecce, nella persona del Presidente del CdA e legale rappresentante p.t., Sig.ra Alessandra Montinaro ha convenuto in giudizio il Comune di Trepuzzi avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia e dal Comune di Trepuzzi sulla istanza/diffida loro inoltrata il data 28.04.2015 nonchè all'obbligo di provvedere ex art. 31 c.p.a.;

Richiamato il decreto sindacale n. 39 del 24/11/2015 con il quale il Sindaco decreta quanto segue:

I. Di resistere nel giudizio pendente innanzi al TAR per la Puglia Sezione di Lecce instaurato dalla società Montimare Spa con sede a Lecce, nella persona del Presidente del CdA e legale rappresentante p.t., Sig.ra Alessandra Montinaro, all'uopo costituendosi con l'assistenza dell'avv. Adriano Tolomeo, del foro di Lecce, cui viene conferito il relativo incarico di difesa del Comune di Trepuzzi;

***Dato atto** che per ragioni legate alla necessaria fiduciarità dell'incarico di difesa in giudizio non trova applicazione rispetto al conferimento del medesimo la normativa in materia di appalti pubblici e l'apposizione del codice identificativo di gara "Il contratto di conferimento di singolo e puntuale incarico legale, diversamente dall'incarico complesso di consulenza e patrocinio dell'ente, non costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica" Cons. Stato Sez. V, 11-05-2012, n. 2730;*

Considerato altresì che per costante e recente orientamento giurisprudenziale ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente "l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta (più diffusamente sul punto Tar Campania Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674), l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere". (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671);

Richiamata la delibera G.C. n. 52 del 22/00/2015 avente per oggetto "Approvazione schema di disciplinare per conferimento incarico di patrocinio legale e direttive organizzative";

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa sul seguente capitolo di spesa: 1260/1 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

Di stipulare con l'avvocato Adriano Tolomeo del Foro di Lecce, per i motivi sopra esposti e che qui si intendono riportati, in forma di scrittura privata semplice, apposito disciplinare d'incarico per prestazioni professionali di che trattasi, secondo lo schema approvato dalla delibera di G.C. n. 52 del 22/04/2015;

Di impegnare, per le motivazioni e le causali espresse in narrativa, la somma complessiva di € 3.172,00 IVA e Cap. compresi per competenze professionali, a favore dell'Avv. Adriano Tolomeo del Foro di Lecce, avvalendosi dei fondi allo scopo disponibili al Cap. 1260/1 "Spese per liti, arbitrati, consulenze..." del Bilancio 2015 corrente esercizio finanziario;

Di demandare a successivo atto dirigenziale la liquidazione delle somme sopra descritte in favore dell'Avvocato Adriano Tolomeo, dopo il completamento di quanto richiesto e su presentazione di regolare fattura;

Di disporre che l'Avvocato Adriano Tolomeo, assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010;

Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Per l'istruttoria del procedimento
Il Responsabile

IL VICE SEGRETARIO
BENVENUTO BISCONTI

.....

Visto: ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num. SubImp.</i>
2015	1260	1	Spese per liti, arbitrati, consulenze	3172,60		

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bisconti Benvenuto

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li _____

IL MESSO COMUNALE
Francesco Giordano